Codice DB1406

D.D. 20 aprile 2011, n. 1073

R.D. n. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 26/11 relativa alla realizzazione di due stazioni di monitoraggio idrometrico, ai fini di un successivo utilizzo idroelettrico, una sul torrente Pellice e l'altra sul torrente Cruello, in comune di Bobbio Pellice (TO). Richiedente: Societa' FRENDY ENERGY S.r.l.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Società FRENDY ENERGY S.r.l., con sede in via Fiume n. 11, Firenze, ad eseguire gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- 4. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto; in tale periodo dovrà essere effettuato il monitoraggio delle portate; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, il periodo di monitoraggio dovesse essere prolungato;
- 5. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato; inoltre il committente dell'opera dovrà comunicare l'inizio e la conclusione del periodo di monitoraggio;
- 6. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità delle opere, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta delle opere stesse mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel

caso in cui le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

- 8. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 9. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- 10. il soggetto autorizzato, al termine del periodo di monitoraggio, dovrà rimuovere le opere eseguite a seguito della presente autorizzazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente Salvatore Martino Femia